



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA

ORDINANZA N° 72/2016

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona,

VISTO: il Decreto del Ministero degli Interni in data 31.07.1934 in materia di “Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l’impiego ed il trasporto di olii minerali” e successive modificazioni;

VISTA: la Legge 13.05.1940, n.690 disciplinante l’organizzazione e il funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTA: la Legge 29.12.1973, n.850 sulla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di servizio antincendio negli ambiti portuali;

VISTA: la Legge 31.12.1982, n.979 in materia di tutela delle acque marine dall’inquinamento;

VISTO: IL Decreto Legislativo 03/04/2015 nr 152, Norme in materia Ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: IL Decreto Legislativo 09/11/2007 nr 205 “Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili ad uso marittimo;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994 nr 84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il dispaccio nr 5200044 in data 07 gennaio 1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – Div. XX – con cui ha chiarito che il servizio di sorveglianza ai fini della prevenzione incendi possa essere espletato sia dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che da ditte all’uopo autorizzate;

VISTO: il decreto legislativo n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il Decreto Legislativo n. 271 del 27 Luglio 1999 concernente l’”Adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della Legge 31/12/1998, n. 485”;

VISTA: la Circolare Titolo: Demanio Marittimo – Serie I – n.105 in data 21.09.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;

VISTA: la circolare Titolo: Porti – serie VIII – n.16 – prot. n.DEM3/1823 in data 19.07.2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti marittimi”;

VISTA: la Circolare n. 138 Prot. DEM2A – 1151 in data 25.06.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Impianti di distributori carburanti in ambito portuale;

VISTO: il “Regolamento di sicurezza e di tutela ambientale del porto di Ortona” approvato con propria Ordinanza n.05/95 in data 22/03/1995 e successive modifiche;

VISTO: l’art. 5 lett. B del D.lgs 27 luglio 1999 nr 272;

RITENUTO: necessario revisionare l’attuale disciplina delle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nel porto di Ortona, al fine di prevenire la pubblica incolumità e la sicurezza portuale intese nella loro accezione più ampia;

TENUTO CONTO: della necessità di armonizzare i principi espressi anche nella sopracitata circolare Titolo: Porti – serie VIII – n.16 – prot. n.DEM3/1823 in data 19.07.2002 con i principi giurisprudenziali consolidatisi in materia che, con necessità di salvaguardare i contenuti della segnalazione dell’Autorità della concorrenza e del mercato”, univocamente affermano che l’Autorità Marittima può solo porre limiti e condizioni per particolari tipologie di bunkeraggio, ma non dar luogo a criteri che determinano la sostanziale soppressione di alcune delle suddette tipologie;

TENUTO CONTO: del parere favorevole all’espletamento del servizio di bunkeraggio anche a mezzo autobotte unitamente al parere favorevole al contenuto del “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nel porto di Ortona” espresso dalla Commissione Locale ex art. 48 Regolamento C.N. in data 26/08/2016;

VISTI: gli artt. 30, 68, 81 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 83, 85, 87 e 542 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO 1

Con decorrenza immediata è approvato e reso esecutivo l’annesso “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nel Porto di Ortona” parte integrante della presente Ordinanza. Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore dal 19 settembre 2016 al fine di consentire agli utenti portuali di adeguarsi alle nuove disposizioni ivi contenute.

Il Capitolo 3 (dall’articolo 49 al 54 compresi e relativi allegati) del “Regolamento di sicurezza e di tutela ambientale del porto di Ortona” approvato con propria Ordinanza n.05/95 in data 22/03/1995 e successive modifiche è abrogato.

ARTICOLO 2

I contravventori alle presenti norme, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose in conseguenza delle trasgressioni, incorreranno, ove il fatto non costituisca più grave reato, e fatte slave le maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione, dall’articolo 53 del Codice della Nautica da Diporto nonché ai sensi dell’art. 296 del Decreto Legislativo 03/04/2006 nr 152 così come modificato dal Decreto Legislativo 09/11/2007.

ARTICOLO 3

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Comando, la cui diffusione sarà assicurata mediante la pubblicazione nel sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona>

Ortona, 14 settembre 2016

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pio OLIVA**

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

**“REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI
RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ED OLI
LUBRIFICANTI NEL PORTO DI ORTONA”**



PRIMA EDIZIONE – AGOSTO 2016

REGISTRAZIONI AGGIUNTE E VARIANTI

[illegible]



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 (Definizioni)

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento si intende per:

- a) **Bunkeraggio:** operazioni di rifornimento ad unità navali o gru portuali di oli combustibili o lubrificanti minerali effettuate all'interno del porto di Ortona;
- b) **Rifornimento:** operazione di approvvigionamento di carburante diretto ai serbatoi asserviti ai distributori fissi di combustibile presenti in ambito portuale;
- c) **Manichette:** tubazioni adoperate per le operazioni di bunkeraggio e/o rifornimento;
- d) **Autobotti:** veicoli terrestri adibiti al carico, scarico e trasporto di oli carburanti e lubrificanti;
- e) **Distributori Mobili:** dispositivi mobili di erogazione di oli carburanti conformi al Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 1990 (successivamente abbreviato con D.M. 19 marzo 1990);
- f) **Distributori Fissi:** dispositivi automatici fissi definiti dal D.lgs. 32/98;
- g) **Società:** Enti pubblici o privati, ditte collettive o individuali e tutti gli altri soggetti che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 68 del C.N. istituito presso la Capitaneria di Porto di Ortona per lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio ed altresì iscritte nel registro fornitori istituito presso la Sezione Ambiente della Capitaneria di Porto di Ortona ai sensi del D.lgs. 205/2007;
- h) **Combustibile per uso marittimo:** qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti a norma ISO 8271;
- i) **Punto di infiammabilità:** minima temperatura alla quale il liquido emette vapori capaci di incendiarsi qualora miscelata con aria. Tale dato viene determinato tramite il sistema definito "a vaso chiuso";
- j) **Liquidi combustibili e oli minerali lubrificanti:**
 - I prodotti elencati all'Art. 1 del D.M. 31 luglio 1934, alla categoria C e precisamente:
 - i. residui della distillazione per combustione nonché liquidi aventi punto di infiammabilità da oltre 65° Celsius sino a 125° Celsius compreso, inoltre: oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con punto di infiammabilità superiore a 125° Celsius.

Stante però il fatto che, al Capitolo 2.3.2.6 dell' International Maritime Dangerous Goods Code, vengono indicati quali "liquidi infiammabili", le sostanze che hanno punto di infiammabilità fino a 61° Celsius, nonché in considerazione che, all'art. 7 della citata Circolare n. 16 emanata in data 19 luglio 2002 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengono ammessi



al bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna quei prodotti con punto di infiammabilità $\geq$ a 60° Celsius, ai fini della presente Regolamento:

- i. vengono classificati “liquidi combustibili” quelle sostanze aventi punto di infiammabilità compreso tra $\geq$ 60° Celsius e $<$ 125° Celsius,
 - ii. vengono classificati “oli minerali lubrificanti” quegli oli aventi punto di infiammabilità $>$ di 125° Celsius.
- j) **Inizio delle operazioni di bunkeraggio:** si intende “inizio delle operazioni di bunkeraggio”, il momento esatto in cui l'autobotte e/o il rimorchio botte accede all'ambito portuale;
- k) **Termine delle operazioni di bunkeraggio:** si intende “termine delle operazioni di bunkeraggio”, il momento esatto in cui l'autobotte e/o il rimorchio botte escono dall'ambito portuale;
- l) **Autorità Marittima:** si intende Capitaneria di Porto di Ortona;
- m) **Servizio Integrativo Antincendio:** servizio espletato da ditte e società autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Ortona ai sensi della Legge 13 maggio 1940, n.690 e successive modifiche ed integrazioni;

ARTICOLO 2 **(Applicazione e obblighi)**

Le norme del presente Regolamento si applicano, secondo le rispettive indicazioni contenute negli articoli di riferimento, a tutte le navi, gru portuali, i mezzi terrestri, fissi e mobili, le dotazioni, gli equipaggiamenti e le sussistenze tecniche impiegati nelle operazioni di bunkeraggio.

Il personale incaricato di quanto sopra è altresì obbligato all'applicazione di quanto riportato nelle relative prescrizioni.

ARTICOLO 3 **(Aree portuali adibite all'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio)**

In considerazione delle peculiarità infrastrutturali del porto di Ortona, la destinazione delle banchine ed aree portuali, il posizionamento dei punti di erogazione fissi del carburante, la consistenza e tipologia della locale flotta peschereccia, le operazioni di rifornimento di liquidi combustibili ed olii lubrificanti, possono essere effettuate, previo rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli, utilizzando le seguenti infrastrutture portuali:

- Per le unità del traffico locale, da pesca e le unità da diporto, tramite distributori autorizzati (impianti fissi) installati sulla “Banchina Commerciale”;
- Per le navi ed i galleggianti (nonché tutte le unità navali che per caratteristiche di pescaggio/apparato propulsivo non possono utilizzare gli impianti fissi), a mezzo autobotte, ovvero con impianti di rifornimento mobili conformi al D.M. 19.03.1990,
- Per gli apparati propulsivi delle gru portuali a mezzo autobotte sulla Banchina Nord Nuova, Molo Martello, Riva e Riva Nuova.



ARTICOLO 4

(Norme di riferimento)

Ove non espressamente e diversamente disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento, l'esecuzione delle operazioni di seguito descritte sono soggette al rispetto delle norme riportate nella Circolare titolo porti serie VII n. 16 DEM3/1823 in data 19.7.2002 e ad ogni altra norma in essa richiamata, ovvero ad ogni altra disposizione di legge e/o regolamento, con particolare riferimento a:

- a) modalità di rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di bunkeraggio, pagamento dei relativi canoni nonché applicazione dei pertinenti regimi tariffari;
- b) modalità di impianto di depositi di prodotti petroliferi e di distributori fissi degli stessi e delle operazioni di rifornimento dai medesimi impianti, nonché requisiti tecnici degli stessi;
- c) modalità generiche relative all'esecuzione delle operazioni di bunkeraggio;
- d) caratteristiche tecniche delle manichette adoperate;
- e) modalità relative al rifornimento a mezzo autobotti, ovvero a mezzo distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990;
- f) D.M. 31.07.1934



CAPO II

BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE O DISTRIBUTORI MOBILI CONFORMI AL D.M. 19/03/1990 ALLE NAVI E AGLI APPARATI PROPULSIVI DELLE GRU PORTUALI

ARTICOLO 5 **(Tipologia di prodotti)**

Le norme contenute nel presente capo si applicano alle attività di bunkeraggio eseguite mediante l'impiego di autobotti con limitazione ai prodotti di categoria "C" di cui al Titolo II art. 1 del D.M. 31.07.1934 (combustibili liquidi con punti di infiammabilità determinato con il sistema a vaso chiuso maggiore o uguale a 60°C).

Per quanto concerne le operazioni di bunkeraggio aventi ad oggetto prodotti riconducibili alla tipologia "oli minerali lubrificanti" il cui punto di infiammabilità risulta essere > 125°C, non saranno applicabili le disposizioni di cui all'articolo 6 comma 4 lettera a) e b) e di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 6 **(Autorizzazione per bunkeraggio navi e galleggianti)**

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte sono sottoposte ad autorizzazione dell'Autorità Marittima a seguito di richiesta avanzata dal Comandante della nave, dall'Armatore o Agenzia Marittima Raccomandataria, in orario di ufficio e con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla previsione di inizio attività, in conformità al modello in **allegato 1**. La richiesta può essere avanzata anche in modalità telematica mediante invio di una email P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica cp-ortona@pec.mit.gov.it ovvero, laddove previsto dalle disposizioni di dettaglio, mediante l'invio tramite la national single window del porto di Ortona.

L'autorizzazione ha validità condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni che a vario titolo coinvolgono una pluralità di soggetti che concorrono all'esecuzione delle operazioni di bunkeraggio:

1. Le autobotti non possono accedere all'ambito portuale se non in possesso della presente autorizzazione (che comprende anche l'autorizzazione all'accesso in porto del veicolo);
2. La ditta fornitrice del prodotto o quella che esegue la consegna devono essere regolarmente iscritte nei registri di cui all'art. 68 del C.N. istituito presso la Capitaneria di Porto di Ortona ed iscritte nel registro fornitori istituito presso la Sezione Ambiente della medesima Autorità Marittima ai sensi del D.lgs. 205/2007. Inoltre all'atto della consegna del prodotto, dovrà consegnare copia del "bollettino di consegna" e campione sigillato del prodotto fornito a norma dell'art. 295 comma 11 del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, nr 152 così come modificato dal Decreto Legislativo 09 novembre 2007, nr 205, inerente il quantitativo, il tipo di prodotto consegnato ed il "tenore di zolfo";
3. Nell'istanza il Comandante della nave (ovvero responsabile del galleggiante se privo di equipaggio) dovrà attestare:
 - a. di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento;



- b. che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
 - c. le generalità e la qualifica rivestita a bordo dal responsabile della vigilanza durante le operazioni (ovvero designazione di apposito rappresentante in caso di galleggianti privi di equipaggio);
 - d. la presa conoscenza e l'accettazione da parte di quest'ultimo.
4. All'istanza dovrà essere allegata:
- a. la richiesta avanzata al **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** ovvero ad apposita **ditta autorizzata all'espletamento del servizio integrativo antincendio** ai fini dell'attivazione del predetto servizio di cui al successivo articolo 11;
 - b. l'attestazione del titolare della **Ditta fornitrice del prodotto** che effettua il bunkeraggio con la quale il medesimo dichiara di essere a conoscenza delle norme che disciplinano il bunkeraggio nel porto di Ortona e di assoggettarsi e uniformarsi alle prescrizioni contenute nel Regolamento;
 - c. la scheda di sicurezza del prodotto oggetto dell'operazione.

ARTICOLO 7 (Autorizzazione per bunkeraggio gru portuali)

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima a seguito di richiesta avanzata dal titolare della ditta proprietaria della gru, in orario di ufficio e con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla previsione di inizio attività (ovvero in modalità telematica mediante invio di una email P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica cp-ortona@pec.mit.gov.it) da fornire in conformità al modello in **allegato 2** e con l'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate:

1. Le autobotti non possono accedere all'ambito portuale se non in possesso della presente autorizzazione (che comprende anche l'autorizzazione all'accesso in porto del veicolo);
2. La ditta fornitrice del prodotto o quella che esegue la consegna dovranno essere regolarmente iscritte nei registri di cui all'art. 68 del C.N. istituito presso la Capitaneria di Porto di Ortona.
3. Nell'istanza l'Impresa portuale proprietaria della gru dovrà specificare:
 - a. Tipo di gru;
 - b. Data e orario inizio operazioni e durata prevista delle stesse;
 - c. Quantità del prodotto.
4. A cura della Ditta/Impresa fornitrice dovranno essere indicate le seguenti ulteriori notizie:
 - a. Numero di targa dell'autobotte e generalità del conducente;
 - b. Estremi del certificato di collaudo dell'autobotte;
 - c. Estremi d'iscrizione nei Registri di cui all'art.68 tenuti dalla Capitaneria di Porto di Ortona;
5. dichiarazione attestante che le autobotti (motrici e rimorchi) sono rispondenti alle modalità costruttive previste dalle norme della Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni;



6. quantità, densità e temperatura di infiammabilità del prodotto;
7. la domanda così compilata deve essere sottoscritta dal Titolare dell'Impresa portuale proprietaria della gru da rifornire e dall'Impresa/Ditta rifornitrice, con l'esplicita ammissione di essere entrambi a conoscenza delle norme di sicurezza contenute nel presente Regolamento ed in tutte le disposizioni vigenti nel porto di Ortona direttamente e/o di riflesso connesse ed applicabili alla fattispecie in parola e riconducibili alla sicurezza portuale intesa in senso lato. Le imprese dovranno, altresì, dichiarare di aver all'uopo istruito i propri dipendenti, con particolare riferimento al conducente dell'autobotte;
8. il Titolare dell'Impresa deve dichiarare che i mezzi antincendio a disposizione sono in perfette condizioni e pronti all'impiego, indicando le complete generalità del responsabile della vigilanza durante le operazioni.

ARTICOLO 8

(Limitazioni nelle operazioni di bunkeraggio con autobotte per navi/galleggianti e gru portuali)

1. Il bunkeraggio non può aver luogo in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziato, deve essere immediatamente sospeso dandone comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ortona.
2. Non possono essere effettuate operazioni di bunkeraggio:
 - a. a più navi e/o gru portuali simultaneamente;
 - b. a navi e/o galleggianti e/o gru portuali durante l'espletamento di operazioni portuali ovvero con motore acceso nel caso di gru portuali;
 - c. se trattasi di navi adibite al trasporto di passeggeri durante le operazioni di imbarco e sbarco (è sempre vietata l'introduzione della autobotte nel locale garage chiuso di bordo);
 - d. ad unità ormeggiate a pacchetto o comunque affiancate a quella da rifornire.
 - e. navi cisterna che abbiano trasportato o che trasportano liquidi infiammabili e combustibili, gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti e refrigerati e gas disciolti sotto pressione.

ARTICOLO 9

(Prescrizioni di carattere generale)

1. Le navi intente alle operazioni di bunkeraggio dovranno tenere a riva la bandiera recante la lettera "B" del Codice internazionale dei Segnali ed una luce rossa durante le ore notturne;
2. Durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali nonché i lavori di qualsiasi genere che possano provocare fonti di calore, scintille, fiamme;
3. il Comandante dell'unità rifornita dovrà garantire la presenza a bordo un'aliquota di equipaggio sufficiente a manovrare in sicurezza l'unità;
4. tra la nave/gru, l'autobotte e il sistema di manichette dovrà essere stabilita l'equipollenza elettrica;
5. tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina ed i motori dovranno essere provvisti di parascintille;



6. per un raggio di 50 metri dalla zona di rifornimento e sulla nave, per tutta la durata dello stesso, non dovranno essere effettuati lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o che comunque possano generare scintille o calore;
7. per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave, alla gru e all'autobotte per un raggio di 20 metri non dovranno essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee all'operazione. A tale scopo la zona interessata dovrà essere opportunamente transennata oppure recintata con paletti mobili/nastro segnaletico e/o picchetti segnaletici (a cura del Comando di bordo/guardia ai fuochi) e segnalata con cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
8. le operazioni di rifornimento dovranno essere effettuate sotto il diretto controllo di un membro dell'equipaggio della nave all'uopo designato;
9. le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio devono:
 - a. rispettare le norme vigenti in materia di manichette (all'attualità la EN 1765 o BS 1435);
 - b. essere collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro;
 - c. essere dotate di apposito certificato (che dovrà essere esibito a semplice richiesta verbale del personale addetto alla vigilanza), sul quale dovranno esservi riportate:
 - massima pressione di esercizio (stampigliata anche su ogni manichetta);
 - massima temperatura di esercizio (per manichette acquistate dopo il 01.07.2002);
 - prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
 - data e pressione di collaudo;
 - certificato di collaudo.
 - d. essere mantenute sempre in ottimo stato;
 - e. I dati di identificazione delle manichette dovranno essere stampigliati sulle flange o sulle manichette stesse;
 - f. Devono essere dotate di innesti a tenuta perfetta ed essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza così da evitare strappi.
10. le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte possono essere effettuate esclusivamente presso le banchine adibite all'ormeggio di unità mercantili, nello specifico Banchina Nord Nuova, Molo Martello, Banchina di Riva e di Riva Nuova;
11. per le operazioni di bunkeraggio espletate in ore notturne dovranno essere garantiti nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle manichette stesse, valori di illuminamento di 10 lux in tutta l'area di lavoro;
12. qualsiasi anomalia e/o evento straordinario riscontrato nell'espletamento delle operazioni di bunkeraggio deve essere immediatamente segnalato, via telefono e/o VHF, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ortona.

ARTICOLO 10

(Prescrizioni per le autobotti)

1. E' vietata la contemporanea presenza sottobordo di più di un'autobotte. Se il prodotto da fornire è contenuto in più autobotti, queste devono recarsi sottobordo solo quando la nave/gru è pronta a ricevere il rifornimento, uscendo immediatamente dopo aver



ultimato le operazioni. Ciascuna autobotte può accedere all'ambito portuale nel momento in cui la precedente termina l'operazione di bunkeraggio;

2. Non è consentito l'accesso in porto di autobotti non autorizzate allo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio/rifornimento;
3. La quantità massima di prodotto erogabile non può essere superiore a 30 tonnellate per ogni autobotte.
4. Ciascuna autobotte deve soddisfare le seguenti prescrizioni:
 - a. essere in possesso delle abilitazioni e delle certificazioni previste per il trasporto su strada dei prodotti infiammabili/combustibili;
 - b. essere dotati di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore;
 - c. essere dotati di **almeno 2 estintori di idonea capacità estinguente adatti almeno per fuochi di classe A – B – C di tipo omologato**; gli estintori dovranno essere collocati nei pressi delle manichette impiegate per il bunkeraggio/rifornimento, unitamente ad un contenitore di sabbia della capacità di Kg. 50 o di materiale equivalente ed attrezzi per lo spandimento di tali materiali assorbenti.
5. Le autobotti destinate ad effettuare bunkeraggio/rifornimento nel porto di Ortona oltre a rispondere alle modalità costruttive previste dalle norme dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché di quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e succ. mod., nel Codice della Strada e nel Codice A.D.R. dovranno essere in possesso delle seguenti dotazioni:
 - baglietti da sistemare sotto i giunti metallici delle manichette;
 - pompa antideflagrante omologata, qualora il rifornimento si effettui con l'impiego della pompa dell'autobotte;
6. L'autobotte deve essere accuratamente fermata con cunei posti sotto le ruote motrici e deve essere posizionata in modo da essere pronta per l'uscita di emergenza dal porto. **Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni**, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
7. Ultimata l'operazione di rifornimento il veicolo deve prontamente abbandonare l'ambito portuale;
8. qualsiasi anomalia e/o evento straordinario riscontrato nell'espletamento delle operazioni di bunkeraggio deve essere immediatamente segnalato, via telefono e/o VHF, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ortona.

ARTICOLO 11

(Vigilanza antincendio per bunkeraggio effettuato a navi)

1. Durante l'esecuzione delle operazioni di bunkeraggio dovrà essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra. Tale servizio potrà essere assicurato dal **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** o da **Ditta autorizzata all'espletamento del servizio integrativo antincendio**, con squadre composte da almeno **2 unità**. Per operazioni di particolare complessità, l'Autorità Marittima di Ortona si riserva la facoltà di prescrivere una diversa composizione della squadra al fine di garantire la sussistenza delle migliori condizioni di sicurezza portuale.



2. Qualora il servizio di vigilanza venga richiesto al **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** l'istanza formale dovrà essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente almeno 4 giorni prima della data in cui il servizio dovrà essere espletato. In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dovrà darne comunicazione entro le successive 24 ore alla Capitaneria di Porto di Ortona, che provvederà ad utilizzare per lo stesso scopo Guardia ai Fuochi abilitati. Detto servizio dovrà essere reso ai sensi del Decreto Ministeriale n° 261 del 22.02.1996 del Ministero degli Interni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 113 del 16.05.1996, nonché della Circolare del Ministero degli Interni n° 27 del 07.10.1991, con relativo onere di spesa a carico del richiedente.
3. Qualora il servizio di vigilanza venga richiesto a Ditta autorizzata al **servizio integrativo antincendio**, detto personale abilitato dovrà essere dotato di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia, e dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma nonché dotato di indumenti protettivi per fronteggiare eventuali emergenze e di dispositivi di comunicazione idonei a contattare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ortona (VHF di tipo Marino) per la gestione di eventuali emergenze;
4. Il Capo Squadra antincendio sia esso dei Vigili del Fuoco che di Ditta autorizzata all'espletamento del servizio integrativo antincendio, dovrà vigilare sulla corretta esecuzione delle operazioni di bunkeraggio, informando tempestivamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ortona in merito ad ogni eventuale violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
5. Prima di iniziare le operazioni di bunkeraggio il Comandante della nave dovrà verificare che tutte le dotazioni antincendio di bordo siano in buono stato, regolarmente funzionanti e pronte all'uso. Il Comandante dell'unità dovrà, inoltre, predisporre un servizio continuo di vigilanza antincendio a mezzo di personale facente parte dell'equipaggio munito dei certificati prescritti dalla STCW 95 in materia antincendio, che dovrà mantenere disponibile e pronte all'uso tutte le dotazioni antincendio di bordo.

ARTICOLO 12

(Vigilanza antincendio per bunkeraggio effettuato a gru)

Durante l'esecuzione di tali operazioni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. Durante il bunkeraggio non dovrà essere eseguito, a meno di 50 mt, alcun lavoro con uso fiamma né operazioni commerciali, che possano generare innesco.
2. Per le operazioni di bunkeraggio alle gru di banchina le stesse dovranno sospendere le operazioni e portarsi ad una distanza di sicurezza da qualsiasi struttura/edificio/nave ovvero da depositi di merci pericolose in banchina non inferiore a 50 metri;
3. Nei pressi delle tubazioni impiegate per il bunkeraggio, devono essere collocati a cura della ditta incaricata del bunkeraggio **almeno 2 estintori di idonea capacità estinguente adatti almeno per fuochi di classe A – B – C di tipo omologato** ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia o materiale equivalente, atta a confinare l'eventuale sversamento di prodotto.
4. Le operazioni di bunkeraggio devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un dipendente dell'Impresa portuale all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto di lavoro per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.



5. Il bunkeraggio deve avvenire a circuito chiuso; le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'art. 9.
6. Qualora, per motivi diversi, il bunkeraggio non possa essere effettuato, le autobotti dovranno sostare nell'area all'uopo indicata dall'Autorità Marittima.
7. Tutto il personale impegnato nelle operazioni di bunkeraggio deve essere opportunamente addestrato a tutte le procedure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

ARTICOLO 13 **(Prescrizioni antinquinamento)**

1. Allo scopo di garantire un adeguato servizio di prevenzione ambientale, prima durante e dopo le operazioni di bunkeraggio, il Comandante della nave ed il responsabile dell'autobotte dovranno verificare che lo specchio acqueo circostante rimanga sempre pulito. Parimenti, il responsabile dell'Impresa portuale proprietaria della gru ed il responsabile dell'autobotte deve vigilare sulla corretta esecuzione delle operazioni di bunkeraggio;
2. il Comandante dell'unità, il titolare della Impresa portuale proprietaria della gru ed il responsabile dell'autobotte dovranno porre in essere ogni misura preventiva e successiva per evitare colaggi in mare e sulla banchina, disponendo che il proprio personale addetto al bunkeraggio vigili continuamente onde evitare fuoriuscite accidentali di carburante;
3. tutti gli spurghi e tubolature interessanti il circuito di rifornimento dovranno essere opportunamente dotati di sistemi di raccolta e contenimento che evitino qualsiasi sversamento di idrocarburi in banchina/coperta/mare. A bordo della nave devono essere chiusi tutti gli ombrinali e gli sfoghi a mare potenzialmente interessati da uno sversamento accidentale di materiale di natura oleosa;
4. qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il Comandante della nave, il titolare della Impresa portuale proprietaria della gru nonché il responsabile dell'autobotte dovranno adottare immediatamente i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di non portare l'avvenimento ad ulteriori e più gravi conseguenze, informando immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ortona.
5. l'Autorità Marittima provvederà a richiedere l'esecuzione di tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento, per evitare ulteriori e più gravi conseguenze eventualmente disponendo, qualora necessario, la bonifica degli specchi acquei e delle banchine.
6. in tali casi dovranno subito essere sospese le operazioni di bunkeraggio, e poste in essere, in presenza di spandimenti, tutte le misure idonee atte a limitare l'entità dello sversamento ed evitare ulteriori fuoriuscite del prodotto. **Nessun disperdente chimico potrà essere usato senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.**
7. l'obbligo di informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali che esuli dalla normale gestione dell'operazione di bunkeraggio;
8. la ditta che esegue il trasporto e la consegna, il Comando di bordo dell'unità navale e l'impresa portuale proprietaria della gru sono tenuti in solido, nella misura delle rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di bonifica di eventuali specchi acquei e banchine inquinate fatta salva l'individuazione di eventuali specifiche responsabilità ai sensi della vigente normativa in materia ambientale;



- 9.** durante lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio dovrà essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antinquinamento a mezzo del personale di bordo e del personale preposto della Ditta/Impresa proprietaria della gru. Dovranno essere inoltre prontamente disponibili per un eventuale uso a cura della Ditta che effettua il rifornimento:
- a. una riserva di sabbia o materiale equivalente;
 - b. attrezzature atte ad evitare eventuali colaggi, panne galleggianti e fogli oleo-assorbenti.
- 10.** in caso di emergenza le operazioni di rifornimento/bunkeraggio potranno essere riprese solo a seguito di ulteriore autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.



CAPO III

BUNKERAGGIO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA E RIFORNIMENTO DEGLI STESSI

ARTICOLO 14 **(Prescrizioni di carattere generale)**

1. Per effettuare il bunkeraggio è necessario che il distributore sia in regola con la certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e tenga pronte all'uso i sistemi/dispositivi/attrezzature antincendio previste nel Certificato di Prevenzione Incendi (SCIA Antincendio).
2. Il responsabile del distributore stabilisce le misure di prevenzione e le attrezzature di protezione che debbono adottarsi durante le operazioni. Ogni qualvolta non siano rispettate le misure di sicurezza il responsabile del distributore è tenuto a sospendere le operazioni. Dovrà dotare altresì il distributore di tutti i dispositivi, cartellonistica e apprestamenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente (come indicato all'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008).
3. Allo scopo di garantire un adeguato servizio di prevenzione ambientale e un sufficiente livello di sicurezza, le operazioni di bunkeraggio a mezzo dei distributori fissi installati in banchina potranno essere eseguite alle seguenti prescrizioni che si aggiungono a quelle di cui sopra e alle clausole inserite nell'atto concessorio:
 - a. i distributori automatici dovranno essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno, in ottemperanza al titolo I punto XVIII del D.M. 31.07.1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996 e successivo Regolamento n° 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute recante "Norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori";
 - b. le manichette dovranno essere integre ed in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento di prodotto a terra e in mare (i controlli mensili dovranno essere riportate in apposito registro vistato dall'Autorità Marittima);
 - c. Le unità intente alle operazioni dovranno tenere a riva la bandiera recante la lettera "B" del Codice internazionale dei Segnali ovvero mantenere acceso il fanale rosso in testa d'albero in ore notturne;
 - d. durante il bunkeraggio vige il divieto di fumare a bordo e nelle vicinanze: gli addetti ai distributori dovranno impedire che persone estranee si avvicinino all'unità in rifornimento con sigarette accese o con altri fuochi che possano compromettere la sicurezza delle operazioni;
 - e. il tratto di banchina, per tutta la lunghezza dell'unità in bunkeraggio e per una profondità di almeno 2 metri, dovrà essere idoneamente recintato/delimitato a cura del gestore del distributore;
 - f. i bunkeraggi non potranno essere eseguiti durante lo svolgimento di operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo di passeggeri e merci di qualsiasi natura;
 - g. gli apparati di propulsione dell'unità intenta al bunkeraggio dovranno essere spenti così come ogni altro motore di bordo (es gruppi elettrogeni) il cui collettore di scarico non sia munito di rete parascintille



- h. nel raggio di 50 metri dai distributori non dovrà essere eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille né lavori con uso di fonti termiche sia a bordo che a terra;
- i. il Comando di bordo dovrà curare che tutte le dotazioni antincendio di bordo siano in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- j. è fatto obbligo al Comandante dell'unità di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi sia il vano apparato motore dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare i motori;
- k. **è fatto divieto assoluto ai gestori degli impianti di procedere all'erogazione del carburante con unità ormeggiate "a pacchetto" e comunque a quelle unità che non sono ormeggiate secondo le norme dettate dalla perizia marinaresca.**
- l. È vietato l'utilizzo di fusti o taniche per il trasporto di idrocarburi erogati;
- m. Il bunkeraggio non può aver luogo in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziato, deve essere immediatamente sospeso.
- n. Le operazioni che si svolgono dopo il tramonto o prima del sorgere del sole, e comunque in ogni situazione in cui non siano presenti i requisiti minimi di illuminazione naturale, dovrà essere assicurata dai richiedenti la presenza di una fonte di illuminazione artificiale capace di garantire un potere illuminante non inferiore a 10 lux ad una distanza non inferiore ad 1 metro dalle zone di lavoro (adduzione, travaso, stesura manichette, collettori, collegamenti ecc.), dotata di impianto elettrico conforme alla L. 186/68 e posta a distanza adeguata da possibili fonti di vapore del prodotto da imbarcare/sbarcare.
- o. Il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti può essere effettuato tramite autobotte o idonei mezzi nautici nel rispetto delle condizioni previste dal citato Decreto 31 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni e, a causa della particolare collocazione degli impianti fissi nel porto di Ortona, è vietato a qualsiasi autoveicolo di circolare o sostare nel raggio di 5 metri dal luogo delle operazioni di rifornimento al distributore, a tal fine il gestore dello stesso dovrà predisporre un'idonea segnaletica stradale atta a regolare il traffico per il tempo strettamente necessario al completamento dell'operazione di rifornimento.

ARTICOLO 15

(Vigilanza antinquinamento)

1. A cura del Comando di bordo durante lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio dovrà essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo; dovranno essere inoltre disponibili, e pronti per l'eventuale uso (a cura dei gestori dei distributori), una riserva di sabbia, attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi nonché panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti. La dotazione del materiale antinquinamento può essere sostituita dalla garanzia della sussistenza di un contratto di pronto ed immediato intervento con ditta specializzata in materia di antinquinamento in ambito portuale.
2. I concessionari degli impianti di distribuzione carburanti siti nel porto di Ortona sono in ogni caso tenuti ad adottare tutte le precauzioni, anche a mezzo dei propri preposti per evitare lo sversamento di combustibili in banchina e/o in mare durante le operazioni di bunkeraggio alle unità interessate.



3. Il servizio di prevenzione ambientale deve essere altresì perseguito dal Comandante dell'unità rifornita garantendo la presenza a bordo per tutta la durata dell'operazione, di un operatore pronto ad intervenire in caso di eventuale dispersione e/o sversamento del prodotto in mare.
4. Prima dell'inizio e durante le operazioni di rifornimento il Comando di bordo e gli addetti agli impianti dovranno verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito.
5. Qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il Comando di bordo e gli addetti agli impianti dovranno adottare immediatamente i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di non portare l'avvenimento ad ulteriori e più gravi conseguenze, informando immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ortona.
6. Sono comunque a carico del responsabile le spese eventualmente sostenute per la bonifica della zona inquinata.



CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16 (Disposizioni finali)

Ferma restando la responsabilità del Comando di bordo, della Impresa Portuale, della ditta rifornitrice e del Responsabile del Distributore fisso per la rigorosa osservanza delle norme prescritte nel presente Regolamento, il Comandante del Porto si riserva la più ampia facoltà di disporre l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi, degli inquinamenti del mare e per la sicurezza portuale durante le operazioni di bunkeraggio.

MARCA DA BOLLO

alla **CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA**
- **SEZIONE TECNICA**

Il sottoscritto _____ comandante/agente raccomandatario marittimo della m/n _____, di bandiera _____, numero IMO _____, ormeggiata/prevista ormeggiare nel porto di Ortona presso la banchina _____

CHIEDE

Di essere autorizzato ad effettuare operazioni di bunkeraggio del seguente prodotto (di cui si allega apposita scheda tecnica):

Nome prodotto – Categoria – Classe	
Quantità	
Tenore di zolfo	
Punto di infiammabilità	
Combustibile denaturato	SI o NO

Alla m/n sotto il mio comando/che rappresento per il giorno _____ a partire dalle ore _____ per la durata presunta di _____ ore sotto il controllo del membro dell'equipaggio denominato _____ avente la qualifica di _____

MEDIANTE

L'utilizzo delle seguenti autobotti appartenenti alla ditta _____ iscritta al n° _____ del registro istituito da codesta Capitaneria di Porto ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione e che trasportano combustibile proveniente dalla ditta _____ iscritta al n° _____ del Registro delle imprese autorizzate ad effettuare operazioni di bunkeraggio tenuto da codesta Capitaneria di Porto ai sensi del D.lgs. 205/2007.

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nel porto di Ortona";
- che osserverà le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego mediante personale facente parte dell'equipaggio e munito dei certificati prescritti dalla STCW in materia antincendio.

Armatore / Comandante nave / Agenzia Marittima

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA TRASPORTATRICE DEL PRODOTTO

Il sottoscritto _____, L.R. rappresentante della Ditta _____ incaricata ad eseguire le operazioni di bunkeraggio di cui alla presente istanza da parte della ditta fornitrice denominata _____ del prodotto come sopra descritto per caratteristiche qualitative e quantitative.

DICHIARA

che le autobotti saranno impiegate secondo il seguente programma:

GIORNO DI LAVORO	TARGA VEICOLO	NOMINATIVO AUTISTA

Che il prodotto da consegnare è conforme a quanto dichiarato nella presente istanza;
Che il personale autista è regolarmente assunto alle nostre dipendenze/alle dipendenze della ditta che effettua il trasporto ed è munito di tutti i requisiti relativi alla condotta del mezzo impiegato per il rifornimento nonché è stato indottrinato circa i contenuti del "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nel Porto di Ortona".

Ortona, _____

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

MARCA DA BOLLO

alla **CAPITANERIA DI PORTO DI
ORTONA - SEZIONE TECNICA**

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale
Rappresentante dell'Impresa Portuale _____
proprietaria della Gru tipo _____ avente una portata di _____ Ton.,

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio di
Tonn. _____ di _____ cat. _____ alla gru di cui
sopra, a mezzo autobotte alle ore _____ del giorno _____. Durata prevista
dell'operazione _____.

Inoltre

DICHIARA

- a) di essere a conoscenza ed osservare le norme contenute nel "REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ED OLI LUBRIFICANTI NEL PORTO DI ORTONA";
- b) di osservare le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- c) che i mezzi antincendio sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
- d) il responsabile dell'operazione di bunkeraggio è _____.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE

La sottoscritta Ditta fornitrice _____ iscritta al
n° _____ dei Registri di cui all'art. 68 C.N. tenuti dalla Capitaneria di Porto di Ortona,

DICHIARA

che l'autobotte impiegata per l'operazione di bunkeraggio sopradescritta (n° targa
autobotte _____, cert. Collaudo _____, generalità
conducente _____)

è rispondente alle modalità costruttive previste dalle norme della Associazione Nazionale
Controllo Combustibile e dall'IMTC e di quelle contenute nel D.M. 31.7.34 e successive
modificazioni;

che il combustibile trasportato è denominato _____;
(densità _____ temperatura infiammabilità _____ quantità _____);

di essere a conoscenza delle norme contenute nel "REGOLAMENTO PER LE
OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ED OLI LUBRIFICANTI
NEL PORTO DI ORTONA" e di aver all'uopo istruito il personale impegnato nella suddetta
operazione.

LA DITTA FORNITRICE
